Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 10 maggio — Numero 110

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115, che apporta modificazioni alle norme concernenti il risarcimento dei danni di guerra, pubblicato nel n. 48 della *Gazzetta ufficiale* del 27 di detto mese, sono incorsi, in confronto del testo originale, i seguenti errori:

all'art. 3, terz'ultimo comma, si è stampato « Per ogni membro effettivo sono designati uno *su* due supplenti » invece di « *o* due supplenti »;

all'art. 5, terz'ultimo comma, si è stampato « superiori alle L. 50.000 », invece di « superiori alle lire 500.000 »;

ed all'art. 6, ultima riga, si è stampato « spettore » invece di « ispettore ».

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 9 aprile 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 1,500,000 occorrenti al Ministero del tesoro.

SIRE!

Per assicurare il regolare funzionamento dell'Amministrazione del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma si è reso necessario provvedere d'urgenza al versamento da parte dello Stato di un maggiore contributo, oltre lo stanziamento inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro. per l'esercizio finanziario 1921-922, a titolo di corresponsione a pareggio del fabbisogno annuale dell'Istituto medesimo.

In considerazione di tale necessità, mentre verrà proposto al Parlamento opportuno provvedimento legislativo, inteso a determinare in via definitiva la misura del contributo statale, il Consiglio dei ministri ha, frattanto, deliberato di attingere la somma di lire 1.500.000, per fornire le disponibilità occorrenti alle immediate esigenze del detto Ente ospitaliero, dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

Il numero 578 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11.495.318,92, rimane disponibile la somma di L. 3.504.681,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1921-922, è autorizzata una 26ª prelevazione nella somma di lire un milione cinquecentomila (L. 1.500.000) da portarsi in aumento del fondo stanziato al capitolo n. 205: Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma, a pareggio del fabbisogno annuale, ecc. dello stato di previsione medesimo per l'esercizio finanziario 1921-922.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 583 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e quelle dell'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese a parte del territorio comunale di Portomaggiore e precisamente a quella zona limitata:

Dalle Valli di Comacchio;

Dalla Foce della Fossa Benvignante, lungo la Fossa stessa fino a Bandissolo;

Dalla strada che Bandissolo conduce alla fattoria Righini;

Dalla strada che dalla fattoria Righini immette nello stradone Rangona conducente a Bando;

Da un tratto dello stradone stesso sino alla strada che conduce al Ponte della Comacchiese;

Dalla strada che dal Ponte della Comacchiese per Cavrè conduce alla Boaria Pegrilli;

Dallo stradone che da questa Boaria va al Pozzale;

Dalla strada che, partendo dal Pozzale lungo lo scolo Bocca di Bosco prima, indi Cornalone e ultimo tratto della Fossa della Martinella, giunge all'idrovora omonima.

Art. 2.

La concessione dei mutui di favore, la quale è limitata ai soli fabbricati rurali, alla costruzione delle reti stradali interne e alle opere di provvista e derivazione dell'acqua potabile, nonchè l'applicazione degli altri benefici di cui agli articoli suindicati sono subordinate alla condizione che si riferiscano a terreni dei comprensori sopra indicati in cui si compiano opere di bonificamento agrario che facciano parte di un piano organico di lavori, tendente ad un razionale frazionamento della proprietà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — RICCIO — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 581 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, num. 52;
Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1921 di espropriazione di terreni in Agro romano, zone di Cervara, Tor Carbone, Torre Spaccata e Lucrezia Romana, per la costituzione di centri di colonizzazione, ed i piani di massima con esso approvati;
Sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria in Agro romano, zona A di Torre Spaccata, avente personalità giuridica e sede in Roma.

Art. 2.

Il Consorzio è composto dei proprietari dei lotti formati con la tenuta di Torre Spaccata sita nel comune di Roma tra la tenuta Quarticciolo e la via Casilina e tra le vie Casilina e Tuscolana descritta in catasto alla partita 9549, mappa 24, numeri di mappa 12 parte — 14 — 14|1 — 32 1|2 parte; mappa 34, numeri di mappa 3 parte; 6 parte; 11 parte; mappa 36 numeri 1 parte — 20 parte — 23 parte confinante a nord con le tenute Quarticciolo e Torre Nuova; ad est con le tenute Torre Nuova e Carcaricola; a sud tenuta Carcaricola e restante porzione della tenuta Torre Spaccata di Torlonia Giovanni; ad ovest con la strada di bonifica n. 7 e la tenuta Quarticciolo.

Art. 3.

Il suddetto Consorzio è regolato dallo statuto allegato, visto d'ordine Nostro dai ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

STATUTO del Consorzio obbligatorio di bonifica agraria di « Torre Spaccata ».

Scopi del Consorzio

Art 1.

Il Consorzio obbligatorio degli acquirenti dei lotti di terreni alienati dal Ministero per l'agricoltura in Agro Romano, zona A di Torre Spaccata ha lo scopo di provvedere, nei limiti del comprensorio consorziale:

a) alla costruzione e manutenzione delle strade interne della zona espropriata di accesso comune per il disimpegno dei lotti non confinanti con le vie pubbliche;

b) al dissodamento dei terreni a sottosuolo tufaceo mediante scassi profondi con mezzi meccanici;

c) all'energia elettrica per impiego agricolo;

d) all'acqua per irrigazione;

e) all'acqua potabile ed in genere ad opere e lavori nei quali abbiano comune interesse i lotti di terreno sopraindicati.

Organi del Consorzio e loro attribuzioni

Art. 2.

Gli organi del Consorzio sono:

1. L'assemblea generale degli acquirenti della zona espropriata.
2. Il Consiglio d'amministrazione.
3. Il Collegio dei probiviri.

Assemblea generale

Art. 3.

L'assemblea generale degli acquirenti rappresenta il Consorzio: si raduna ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'elezione delle cariche consorziali e in via straordinaria sempre che lo esigano gli interessi del Consorzio a giudizio del Consiglio d'amministrazione ovvero a richiesta motivata di almeno di un terzo dei lottisti.

Potrà anche straordinariamente adunarsi a richiesta del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

La convocazione ordinaria è indetta dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e quello straordinario su richiesta dei lottisti entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

L'avviso delle convocazioni deve spedirsi sei giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno su cui l'assemblea sarà invitata a deliberare.

La seconda convocazione avrà luogo due ore dopo la prima e potrà per ambedue esser fatto un unico avviso.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'assemblea: in caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 6.

Le assemblee non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei lottisti; in seconda convocazione però qualunque sia il numero degli intervenuti, l'assemblea può validamente deliberare.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; se i voti sieno pari, prevale il voto del presidente.

È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri, ed in genere per tutti gli affari concernenti persone.

Art. 7.

Ogni lotto dà diritto ad un solo voto.

È ammesso farsi rappresentare da un mandatario per mezzo di delegazione scritta sull'avviso di convocazione.

Il mandatario può anche essere persona appartenente al Consorzio e non può mai essere incaricato di più di una rappresentanza. Se appartiene al Consorzio, oltre al proprio voto, darà quello del rappresentato.

Art. 8.

Spetta all'assemblea generale:

a) l'elezione del presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;

c) l'approvazione dei progetti dei lavori e delle modificazioni più importanti ai progetti stessi;

d) l'approvazione del riparto dei contributi e degli elenchi di contribuzione;

e) l'approvazione dei capitolati d'appalto per l'esecuzione dei lavori e la manutenzione delle opere eseguite;

f) l'autorizzazione per iniziare o sostenere controversie in giudizio;

g) l'autorizzazione a contrarre mutui passivi e in genere a tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione;

h) deliberare la unione del Consorzio con Consorzi del genere in Federazione, nonchè la durata e lo statuto della medesima.

Consiglio d'amministrazione

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'assemblea generale e si rinnova ogni anno.

Gli uscenti di carica possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il segretario tesoriere.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il suo presidente lo creda necessario per la trattazione di affari che interessano il Consorzio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di almeno due giorni, salvo il caso di urgenza, in cui il preavviso può essere fatto anche per telegrafo.

Art. 12.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 13.

Ogni membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni decade di diritto dalla carica.

Art. 14.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) rivedere in ogni anno l'elenco dei lottisti per introdurvi le eventuali variazioni;

b) preparare il riparto dei contributi e l'elenco di contribuenza;

c) controllare la riscossione dei contributi ai pagamenti del segretario cassiere;

d) compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

e) determinare il giorno e l'ordine del giorno per le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea;

f) provvedere all'attuazione di tutte le deliberazioni dell'assemblea;

g) curare la compilazione dei progetti e dei capitolati di appalto dei lavori;

h) sorvegliare l'esecuzione dei lavori e verificare periodicamente lo stato di quelli già eseguiti;

i) provvedere nei casi urgenti e sotto la sua responsabilità a tutti gli affari che possono essere di competenza dell'assemblea generale, salvo a riferirne nella prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica.

Art. 15.

Il presidente, o, in sua assenza, o impedimento, il consigliere più anziano, ha la rappresentanza legale del Consorzio.

In tale qualità ha l'obbligo di:

a) spedire gli avvisi per le adunanze:

b) di eseguire e fare eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

c) di firmare gli atti e la corrispondenza del Consorzio stesso;

d) di stipulare i contratti;

e) di presiedere alle aste e alle licitazioni private per lo appalto di lavori e di firmare i verbali;

f) di vigilare all'osservanza dello Statuto e delle norme legislative e regolamentari in vigore;

g) di provvedere in genere al sollecito raggiungimento delle finalità del Consorzio.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione presenterà al Ministero di agricoltura una relazione particolareggiata sull'andamento dei lavori e sulla manutenzione di quelli già eseguiti.

Art. 17.

Il segretario tesoriere redige e tiene i verbali dell'assemblea generale o del Consiglio di amministrazione, esige i contributi consorziali ed esegue i pagamenti, cui sia autorizzato con mandati firmati dal presidente e dal consigliere più anziano.

Il Consorzio può accordarsi con altri Consorzi per affidare le funzioni di cassiere a persona, anche estranea, qualora per la entità del movimento di cassa ritenga necessaria la nomina di un cassiere provvisto di congrua retribuzione e fornito d'idonea cauzione.

Probiviri

Art. 18.

I probiviri sono nominati dall'assemblea in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti. Decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori le vertenze fra i singoli lottisti sempre in numero dispari. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Tutela governativa

Art. 19.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero per l'agricoltura, che ne esaminerà la legalità:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi del Consorzio;

b) i regolamenti di amministrazione;

c) i contratti di mutuo quando non siano stipulati col Ministero di agricoltura;

d) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso d'urgenza;

e) i progetti dei lavori e i piani di esecuzione dei progetti stessi nonchè i capitolati generali e speciali ed i contratti di aggiudicazione dei lavori;

f) gli elenchi di contribuenza e le deliberazioni relative al riparto dei lavori.

Art. 20.

Qualora l'Amministrazione non vi provveda il Ministero per l'agricoltura stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie all'adempimento di obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mezzo di esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a carico del Consorzio.

Art. 21.

Il Ministero per l'agricoltura eserciterà, anche a mezzo di ispezioni, la vigilanza amministrativa e tecnica sull'andamento della gestione del Consorzio.

Omettendosi dalla rappresentanza consorziale l'adempimento di disposizioni di legge, statuto o regolamenti può il Ministero provvedere d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del Consorzio.

Art. 22.

Il Governo, sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per disordine amministrativo o per negligenza nella esecuzione e manutenzione delle opere, comprometta i fini per i quali fu costituito il Consorzio.

L'Amministrazione del Consorzio e la esecuzione dei lavori sono affidati ad un commissario straordinario nominato dal Ministero per l'agricoltura, il quale potrà, su conforme avviso del Ministero stesso, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati nei casi in cui fosse richiesta.

La ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria avrà luogo non appena il Ministero ritenga eliminate le ragioni che provocarono lo scioglimento.

Le indennità spettanti al commissario straordinario saranno a carico del Consorzio.

Art. 23.

Contro qualsiasi deliberazione della rappresentanza consorziale può dagli interessati essere presentato ricorso al Ministero per l'agricoltura nel termine di trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla pubblicazione della deliberazione nell'ufficio del Consorzio.

Disposizioni speciali

Art. 24.

Il mancato versamento dei contributi consorziali costituisce causa di inadempienza a tutti gli effetti di cui all'art. 7 del capitolato generale per la vendita dei lotti.

Art. 25.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto e in quanto siano applicabili, si osservano le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente e del relativo regolamento.

Disposizione transitoria

Art. 26.

Entro un mese dall'annunzio nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di approvazione del presente statuto, il Consorzio dovrà procedere alla nomina dell'Amministrazione ordinaria.

In mancanza di tale nomina il Ministero per l'agricoltura avrà facoltà di provvedere all'immediato funzionamento dell'Ente mediante la nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino alla regolare costituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Roma, 9 aprile 1922.

D'ordine di Sua Maestà:
Il ministro per l'agricoltura
BERTINI.
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la lettera in data 3 gennaio 1922 dell'ufficiale di stato civile di Milano, da cui risulta che il signor Edoardo Canali di Ernesto e di Cristofoletti Clementina, nato a Trieste il 3 agosto 1888, il quale perdette la cittadinanza italiana in seguito all'acquisto della cittadinanza elvetica e al trasferimento all'estero della propria residenza, trovasi in via di riacquistare l'originaria sua cittadinanza italiana, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al sig. Canali il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 19 aprile 1922 del Consiglio di Stato (Sezione I), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Edoardo Canali il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 maggio 1922.

Il ministro
FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Arma di fanteria.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti:

Con anzianità 16 maggio 1919
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:

Domenichelli Giuseppe.

Con anzianità 25 marzo 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Caputo Saverio.

Con anzianità 1° novembre 1917
e decorrenza assegni dalla stessa data:

Fusco Armando.

Con anzianità 20 novembre 1918
e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1918:
Vigna Alfredo.

Con anzianità 9 dicembre 1918
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:
Sorbo Arcangelo — Bedetti Agostino.

Con anzianità 15 gennaio 1919
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919:
Dalla Vedova Guido.

Con anzianità 15 febbraio 1919
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:
Grillo Modestino.

Con anzianità 1° marzo 1919
e decorrenza assegni dalla stessa data:
Balloni Giovanni — Casal Giuseppe.

Con anzianità 15 marzo 1919
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1919:
Principe Alfredo — Isola Emanuele.

Con anzianità 21 marzo 1919
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1919:
Cavalieri Vittorio — De Rienzo Gennaro.

Con anzianità 1° aprile 1919
e con decorrenza assegni dalla stessa data:
Colombo Federico — Orlandini Antonio — Galli Alfredo.

Con anzianità 16 maggio 1919
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:
Musio Pietro — Bressan Attilio — Dorigo Ambrogio.

Con anzianità 22 maggio 1919
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:
Robuschi Marco — Aquila Paolo.

Con anzianità 1° agosto 1919
e con decorrenza assegni dalla stessa data:
Alzemo Armando.

Con anzianità 1° ottobre 1919
e con decorrenza assegni dalla stessa data:
Ricciardi Vincenzo.

Con anzianità 16 novembre 1919
e con decorrenza assegni dal 1° dicembre 1919:
Zose Armando — Pellegrini Domenico — Sacchi Giovanni — D'Elia Renato — Sansone Alessandro — Buffo Giacomo.

Con anzianità 16 febbraio 1920
e con decorrenza assegni dal 1° marzo 1920:
Colonna Michele — Mozzato Mario — Malagoli Umberto — D'Elia Nicola — Arosio Ambrogio — Macchiaroli Luigi.

Con anzianità 1° marzo 1920
e con decorrenza assegni dalla stessa data:
Faccioli Domenico — Burla Edoardo — Migliardi Mario.

Con anzianità 3 aprile 1920
e con decorrenza assegni dal 1° maggio 1920:
Stringelli Cesare — Prati Luigi (B) — D'Anna Amedeo — Mirenghi Marcello — Pascapè Carlo — Delitala Antonio — Vecchi Athos — Bozzanca Federico.

Con anzianità 17 maggio 1920
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1920:
Mari Amos — Carta Franceschino — Antoni Antonio — Cimmino Mario — Consoli Giuseppe — Lauria Alfredo — Angelozzi Annibale — Morganti Mario — Arnone Eraclio — Vadalà Giuseppe — Blengini Ugo.

Con anzianità 25 maggio 1920
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1920:
Bonaccorsi Antonio — Bosi Icilio — Daniele Luigi — Tablò Giovanni — Romeo Sabato.

Con anzianità 12 luglio 1920
e decorrenza assegni dal 1° agosto 1920:
Guanciarossa Roberto — Balzia Enrico — Acocella Giulio — Iannuccilli Mario.

Con anzianità 28 agosto 1920
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1920:
Mazzone Edoardo.

Con anzianità 28 settembre 1920
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1920:
Cazzaro Primo Giovanni — Chiarelli Luigi — Chincoli Giuseppe — Aiello Michele.

Con anzianità 30 ottobre 1920
e con decorrenza assegni dal 1° novembre 1920:
Cutolo Salvatore.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

È accettata la rinunzia al grado dei seguenti sottotenenti: Defendi Carlo — Agazzotti Filippo.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 30 aprile 1922 in Lapedona, prov. di Ascoli Piceno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 8 maggio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 84	Dinari	—
Londra	83 89	Corone jugoslave	—
Svizzera	363 35	Belgio	157 02
Spagna	292 50	Olanda	7 25
Berlino	6 31	Pesos oro	15 50
Vienna	0 24	Pesos carta	6 85
Praga	36 50	New York	18 88

Oro 364 29

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	72 57	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	79 24	—

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione	
	al 20 aprile [illegible]2	al 3[illegible] aprile [illegible]2
Cassa (Specie metalliche)	937.627.000	938.327.[illegible]00
Portafoglio su piazze italiane	4.442.089.000	4.55[illegible].811.000
Anticipazioni	3.434.525.000	3.528.853.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c[c)	652.826.000	653.911.000
Circolazione	13.634.701.000	13.597.408.000
Debiti a vista	885.439.000	781.829.000
Depositi in C[C[fruttifero	1.069.483.000	887.307.000
Rapporto della riserva alla circolazione	21.08 0[0	20.72 0[0

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 31 marzo 1922	al 10 aprile 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.607.000)	554.803.000	534.924.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.134.420.000	1.134.348.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.831.550.000	1.812.655.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c[c)	77.812.000	79.584.000
Circolazione	3.329.211.000	3.344.844.000
Debiti a vista	216.756.000	208.483.000
Depositi in c[c fruttifero	292.379.000	302.018.000

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 10 aprile 1922

Cassa		139.058.000
Portafoglio s/piazze italiane		230.912.000
Anticipazioni ordinarie		120.938.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	14.558.000
	Conto corrente	17.927.000
Circolazione	p/c/ del commercio	316.104.000
	p/c/ dello Stato	429.964.000
Debiti a vista		131.104.000
Depositi in c/c fruttifero		103.153.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		367.121.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		20,24 0[0

Direzione generale del tesoro **(Div. II)**

(2ª pubblicazione).

AVVISO

Si è dichiarato che i buoni del tesoro settennali a premio n 2438 e n. 2439 di L. 25.000 ciascuno, per erronee indicazioni fornite a suo tempo dal signor Quarta Emanuele, furono intestati rispettivamente a Scognamillo Anna e Virginia, nubili, di Raffaele, mentre che dovevano invece intestarsi rispettivamente a Scognamiglio Anna ed a Scognamiglio Virginia di Raffaele, vere ed uniche proprietarie dei buoni stessi.

A norma dell art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, sul servizio dei buoni del tesoro, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione senza opposizioni, dalla Direzione generale del tesoro si provvederà alla rettifica della intestazione dei buoni suddetti ed alla consegna dei nuovi titoli rettificati a chi di ragione.

Roma, 29 aprile 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio dell'assistenza militare

Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti più bisognosi registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

Enti registrati in data 2 aprile 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi, sorto in seno alla Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di: Venezia.

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Bonito	Ariano di Puglia	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Riccò del Golfo	Sarzana	1	Venerdì di ogni mese dalle ore 9 alle 12
Lecce	Lecce	1	Mercoledì, giovedì dalle 9 alle 12, e dalle 16 alle 18, domenica dalle 9 alle 12
Monteroni	Lecce	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18, la domenica dalle 9 alle 12
Vernole	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Radicondoli	Siena	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Chiusano S. Dom.	Avellino	1	Il mercoledì di ogni quindici giorni dalle ore 9 alle 14
Cigliano	Vercelli	1	Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, domenica dalle 9 alle 12
Grignasco	Novara	1	Martedì e sabato dalle ore 9,30 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 16,30, Domenica dalle ore 9,30 alle 11,30

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Nocera Umbra	Perugia	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12
Castelvetrano	Trapani	1	Giovedì, venerdì, sabato, ed a turno la domenica dalle ore 10 alle 15
Campotosto	Aquila	1	Domenica dalle ore 9 alle 14
Bocchigliero	Cosenza	1	Domenica dalle ore 9 alle 13
Palo del Colle	Bari	1	Giovedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18
Scafati	Salerno	1	Ogni martedì dalle ore 9 alle 12
Iatrinoli	Palmi	1	Domenica dalle ore 9 alle 14 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle 8 alle 13 dal 1° ottobre al 31 marzo
Brusasco	Torino	1	Lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12
Afragola	Napoli	1	Martedì, giovedì e domenica di ogni settimana a turno dalle ore 9 alle 13.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quali risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.